

**Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI  
43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63  
"NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO  
NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E  
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI  
VENEZIA"**

**Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e  
44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per  
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi  
di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e  
per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".**

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1,  
lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta  
della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 31 gennaio 1996.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44,  
comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a  
decorrere dal 1° febbraio 1996.

**Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo  
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione  
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".  
..... Errore: sorgente del riferimento non trovata

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza. ....Errore: sorgente del riferimento non trovata